

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale Affari Generali  
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale  
Divisione Polizia Amm. va - Sezione 2<sup>a</sup>

2

N. 10.7024/10089. D (1)

Roma, 23 novembre 1982

OGGETTO: - Istituti di vigilanza - Guardie particolari giurate - Direttive -

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA	<u>AOSTA</u>
VALLE D'AOSTA	<u>LORO SEDI</u>
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE	<u>PALERMO</u>
SICILIANA	
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE	<u>CAGLIARI</u>
SARDA	
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE	<u>TRIESTE</u>
FRIULI - VENEZIA GIULIA	
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A	<u>LORO SEDI</u>
STATUTO ORDINARIO	
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI	<u>AOSTA</u>
COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	<u>MA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	

La continua espansione degli istituti di vigilanza privata ha, come è noto, indotto questo Ministero ad emanare, specie nell'ultimo decennio, numerose circolari intese a consentire ogni possibile adattamento delle vigenti norme di pubblica sicurezza ai mutamenti intervenuti in materia.

8. *Circolare Ministeriale n. 10.70.24.10089.D (1) del 23.11.1982.*  
*OGGETTO: Istituti di vigilanza. Guardie particolari giurate.*  
*Direttive*

La continua espansione degli istituti di vigilanza privata ha, come è noto, indotto questo Ministero ad emanare, specie nell'ultimo decennio, numerose circolari intese a consentire ogni possibile adattamento delle vigenti norme di pubblica sicurezza ai mutamenti intervenuti in materia.

Al riguardo tenuto però conto, in particolare, della frammentarietà delle istruzioni tuttora operanti, contenute nelle circolari in parola, conseguente alla diramazione di successive direttive volte a far fronte alle nuove esigenze manifestatesi, questo Ministero è venuto nella determinazione di riformulare, con i necessari aggiornamenti, tutte le cennate direttive, per una più agevole consultazione ed una conseguente più corretta ed uniforme adozione dei relativi provvedimenti.

Vengono, pertanto, qui di seguito riunite in un solo testo, con gli opportuni richiami alle disposizioni legislative e regolamentari, le istruzioni che dovranno essere generalmente osservate nel settore.

#### A) ISTITUTO DI VIGILANZA

##### 1. *Rilascio licenze*

Il rilascio delle autorizzazioni per gestire istituti di vigilanza deve corrispondere ad esigenze di pubblico interesse rispecchiate da un effettivo

stato di insicurezza per la proprietà privata, desunto dal raffronto tra il locale andamento dei reati contro il patrimonio e la reale disponibilità da parte delle forze dell'ordine dell'organico necessario per prevenire tali manifestazioni delittuose.

Dovrà, pertanto evitarsi il rilascio di nuove licenze in quelle località dove le anzidette forme criminose non destano eccessiva preoccupazione, potendo essere adeguatamente prevenute attraverso il normale impiego degli organi di polizia.

Nelle zone, invece, in cui si profila l'opportunità di ricorrere all'apporto ausiliario degli istituti di vigilanza a sostegno dell'opera di prevenzione svolta dal personale di pubblica sicurezza, la concessione di nuove licenze dovrà essere subordinata, innanzitutto, all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 136 cpv. del T.U.L.P.S., il quale, come è noto, stabilisce che la licenza «può essere negata in considerazione del numero e dell'importanza degli istituti già esistenti».

A tale riguardo, si ribadisce quanto più volte si è avuto modo di precisare, e cioè che vanno entrambi riguardati, come eccessi da evitare, sia l'indiscriminata proliferazione degli istituti, sia l'immotivato irrigidimento nel rifiuto di nuove licenze o di modifiche potenziatrici degli istituti già esistenti, quali ad es. l'ampliamento degli organici.

Ambedue gli estremi, infatti, possono comportare conseguenze pregiudizievoli per la pubblica sicurezza.

Nel primo caso, l'eccessiva concorrenza potrebbe indurre gli istituti che operano al margine dell'utilità ad assicurare la propria sopravvivenza ricorrendo ad espedienti al limite della liceità.

Nel secondo, a parte l'ingiusto privilegio di situazioni di mono o oligopolio, l'assenza di concorrenza potrebbe produrre negative conseguenze sulla serietà del servizio e la sicurezza degli obiettivi, vuoi per scarsa diligenza, vuoi per eccessivo sfruttamento del personale adibito alla vigilanza.

Dovrà del pari evitarsi, per quanto possibile, che l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni rivolte al potenziamento degli istituti sia troppo indulgente nell'assecondare le richieste degli interessati.

Infatti, l'eccessiva complessità organizzativa ed espansione territoriale finiscono prima o poi col risolversi in detrimento per l'unità e la personalità dell'azione direttiva e vigilatrice richiesta al titolare della licenza, tenuto altresì conto che in materia, com'è noto, non è prevista la possi-

bilità di nomina di un rappresentante. Inoltre il carattere pletorico di siffatti organismi può ingenerare il pericolo di alterazioni nell'ordinato svolgimento delle funzioni proprie delle forze di polizia.

Ciò non equivale, tuttavia, a configurare come giuridicamente impossibile il cumulo in capo ad una stessa persona di più licenze, atteso che, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato, nulla impedisce che lo stesso soggetto possa essere contemporaneamente titolare di più esercizi.

Potrà, pertanto, permettersi il rilascio ad una medesima persona della licenza per gestire una o più filiali del medesimo istituto, quante volte sia consentito ragionevolmente di ritenere che l'attività in questione possa essere responsabilmente ed adeguatamente seguita anche nella nuova località prescelta; il che sembra doversi escludere allorché la ripetuta attività sia destinata a svolgersi in regioni diverse o comunque in località troppo distanti.

Allo scopo poi di evitare che un soggetto possa, all'insaputa delle competenti autorità di pubblica sicurezza, conseguire licenze per gestire istituti di vigilanza in province diverse, è stato, com'è noto, istituito da tempo presso questo Ministero, a disposizione delle SS.LL., uno schedario contenente i prospetti delle singole licenze rilasciate nel settore, che dovrà d'ora in poi riportare i dati cui all'unito, più completo fac-simile.

In attesa che possa esserne attuata la meccanizzazione e resa così possibile la consultazione a distanza, detto schedario continuerà ad essere alimentato mediante il puntuale invio da parte dei Sigg. Prefetti, oltre che dei suddetti prospetti riguardanti nuove licenze, anche dei dati relativi a semplici aggiornamenti verificatisi per successive variazioni intervenute all'interno degli istituti.

Pertanto, in occasione dell'istruttoria di domande intese a conseguire la licenza per l'apertura di nuovi istituti di vigilanza, le SS.LL. dovranno preventivamente rivolgersi a questo Ministero per conoscere se l'interessato sia già titolare di analoghe licenze in altre province, astenendosi — come talvolta si verifica — dal formulare analoga richiesta alle altre autorità provinciali di P.S., specialmente a mezzo di tele-dispacci i quali, anzi, devono giudicarsi pregiudizievole per il servizio in quanto, non essendo giustificati neppure sul piano dell'urgenza, sono soltanto produttivi di inutili appesantimenti e di intasamenti dei centri ricetrasmittenti.

Si ritiene, comunque, indispensabile soggiungere e precisare al riguardo che le comunicazioni fatte alle SS.LL. da questo Ministero in ordine agli

elementi risultanti dallo schedario non devono essere ritenute come nulla-osta all'ulteriore corso delle pratiche, ma solo come un contributo alla raccolta degli elementi istruttori che dovranno valere a consentire una visione complessiva delle situazioni ai fini delle determinazioni di competenza.

Un cenno meritano, altresì, per la frequenza con cui si verificano, alcuni espedienti volti ad aggirare gli ostacoli posti, nell'interesse generale, al conseguimento delle licenze, come il ricorso a prestanomi per lo esercizio di diramazioni in altre province notevolmente distanti, l'assorbimento — a seguito di rinunce intervenute o di altri accordi privatamente intercorsi — di piccoli istituti da parte di altri di proporzioni più rilevanti, le fittizie conversioni di imprese individuali in società commerciali, etc.

In tali ipotesi ogni cautela dovrà essere svolta dalla SS.LL. per evitare le possibili insidie conseguenti alle operazioni del tipo descritto ed in particolare non potrà prescindere da un attento riscontro degli scopi realmente perseguiti dalle neo costituite imprese e da una scrupolosa valutazione, sotto il profilo della sicurezza, degli elementi che le compongono.

## *2. Modalità di esplicazione del servizio*

La valutazione delle istanze intese a conseguire le licenze in materia di vigilanza privata non può prescindere dall'esame delle modalità di esecuzione dei relativi servizi, tenuto anche conto dell'evoluzione registrata in tale campo, che ammette nuove forme, come ad es. la vigilanza a mezzo di «sistemi centralizzati di teleallarme».

Detti sistemi consistono, com'è noto, in collegamenti disposti mediante cavi telefonici concessi dalla Società Italiana per l'esercizio telefonico (SIP) fra utenti del servizio e centrali attrezzate degli istituti di vigilanza le quali ricevono, in caso di furto, incendio o altri motivi, segnali elettronici di allarme che vengono automaticamente selezionati e quindi ritrasmessi, dal personale in servizio presso le centrali alle pattuglie automontate delle guardie particolari giurate o, al limite, ai Centri Operativi delle Questure (C.O.T.) per gli interventi del caso.

Altra particolare menzione merita la vigilanza dei beni mobili — e in particolare dei valori — eseguita a mezzo di "scorta", modalità questa che si ritiene compatibile con gli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., atteso che tali disposizioni non escludono che la vigilanza concernente beni mobili

possa estendersi anche a quelli di tali beni che vengono trasferiti in altre località, per tutto il tragitto necessario, fino al raggiungimento della nuova destinazione.

Tali servizi possono essere svolti non solo per i trasporti in partenza dall'ambito territoriale della provincia nella quale l'istituto svolge la propria attività, ma anche durante il viaggio di ritorno.

In tali casi la licenza rilasciata all'istituto di vigilanza dovrà recare specifica annotazione che contempra l'attuazione di servizi di scorta fino ai luoghi di destinazione dei valori e dovrà contenere altresì la prescrizione dell'obbligo di notificare, volta per volta, i servizi da effettuare, oltre che al Questore della Provincia da cui il percorso ha inizio, anche a quello della Provincia nel cui territorio ha fine, qualora s'intenda svolgere nuova attività di scorta nel tragitto di ritorno.

Nell'esercizio del potere discrezionale le SS.LL., in relazione alle peculiarità modali del servizio che gli istituti intendono esercitare, dovranno, in particolare, giudicare dell'idoneità del personale (es. congruità numerica delle guardie), delle attrezzature (es. armamento, automezzi blindati, ecc.), nonché dei mezzi atti a preservare efficacemente gli obiettivi dalla perpetrazione di reati e dell'efficienza in genere dell'istituto, tenendo presente che un organismo di vigilanza incapace di conseguire lo scopo prefisso deve senz'altro considerarsi incompatibile con l'interesse pubblico e quindi non meritevole di autorizzazione.

### *3. Divise e Autoveicoli*

L'efficienza degli istituti, peraltro, deve essere ovviamente commisurata all'attività svolta, che è pur sempre di natura privata. Pertanto, non solo essi non dovranno assumere l'aspetto di organizzazioni paramilitari, ma tanto meno dovranno presentare le connotazioni di organismi depositari di pubblici poteri (arg. ex art. 134, ult. cpv. T.U.L.P.S.), con possibilità di pregiudizio per la pubblica fede e di illecito straripamento nelle attribuzioni proprie della polizia di Stato.

A tal fine dovrà accertarsi che la foggia delle uniformi proposte per le guardie dipendenti dai ripetuti istituti sia tale da garantire esteriormente l'esatta individuazione da parte di chiunque dello status e della funzione di detto personale ed evitare ogni possibilità di equivoco o di deprecabile abuso nell'esercizio dei delicati compiti ad essi demandati.

Del pari, dovrà escludersi l'installazione sugli autoveicoli degli istituti di vigilanza di dispositivi supplementari visivi (cupolino lampeggiatore) ed acustici (sirena) che sono consentiti dal Codice della Strada soltanto sugli autoveicoli adibiti a servizi di polizia e antincendi e sulle autoambulanze, dizione questa in cui — come riconosciuto dall'Avvocatura Generale dello Stato — rientrano gli automezzi dei corpi di polizia dello Stato e della polizia municipale, ma non gli autoveicoli degli istituti di vigilanza privata che, come si ripete, non svolgono una funzione pubblica, trattandosi di mere imprese private che prestano contrattualmente, dietro compenso, a beneficio di determinate persone, servizi di custodia e vigilanza.

Quanto al possesso ed all'uso del segnale distintivo (paletta) di cui all'art. 137 del codice della strada, si rammenta che esso è riservato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo predetto, solo ai funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.

Conseguentemente, non avendo gli istituti di vigilanza alcuna competenza in materia di circolazione stradale, manca per essi il presupposto atto a legittimare il possesso e l'uso del distintivo in questione.

#### 4. *Armamento*

Per quanto concerne infine il tipo di armamento consentito al personale in servizio presso gli istituti di vigilanza, ferma restando l'esclusione di qualsiasi arma di guerra o tipo guerra di cui è, come noto, vietato il porto (art. ex art. 42 T.U.L.P.S.), e fermi restando altresì i divieti di costituire depositi di armi presso le sedi degli istituti e di consentire la cessione in uso delle armi medesime al personale dipendente (artt. 10 e 22 L. 18 aprile 1975, n. 110), occorre tenere presente preliminarmente l'art. 256 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta norma riguarda — com'è pur noto — la licenza di porto d'armi per le guardie particolari giurate, rinviando al citato art. 42 del T.U.L.P.S. senza specifico riferimento ad una delle due autorizzazioni previste dallo stesso articolo rispettivamente per le armi corte e per quelle lunghe.

Tuttavia occorre tener presente che, a norma del punto n. 25 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, riguardante la discipli-

na delle tasse sulle concessioni governative, la previsione della licenza per porto d'armi a tariffa ridotta per le guardie particolari giurate, riflette soltanto le pistole e le rivoltelle. Conseguentemente si ritiene che gli indicati soggetti debbano normalmente esercitare la loro attività armati delle suddette armi corte.

Ciò non toglie, però, che in considerazione di particolari esigenze locali, il Questore possa autorizzare le guardie particolari giurate al porto d'armi da fuoco comuni lunghe, a tariffa ordinaria, ai sensi del citato art. 42 del T.U.L.P.S.

A tale proposito si richiama l'attenzione sull'art. 2 della legge 19 marzo 1936, n. 508, che, com'è noto, demanda alla discrezionalità tecnica del Questore l'approvazione di tutte le modalità con cui il servizio delle guardie particolari giurate deve essere disimpegnato e tra le quali si ritiene possano rientrare quelle concernenti l'armamento.

Naturalmente l'esercizio di detto potere discrezionale va commisurato, caso per caso, a rigorose esigenze di servizio, onde evitare illegittime generalizzazioni o situazioni di fatto in contrasto con l'ordinamento vigente.

Così, ad esempio, in ambiente rurale la dotazione dell'arma lunga potrà riuscire all'occorrenza più efficace di quella con arma corta, tenuto conto delle grandi estensioni da vigilare e della maggiore gittata delle armi da impiegare.

##### *5. Requisiti subiettivi*

Sui sottoannotati requisiti subiettivi, che hanno già avuto occasione di formare oggetto di giudizi e commenti, si ribadisce quanto segue:

###### *a) Cittadinanza italiana*

I servizi di vigilanza sono tuttora esclusi dalla liberalizzazione di quelle attività che possono essere svolte dai cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE, nella considerazione, tra l'altro, che essi possono talora comportare la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri.

Il requisito della nazionalità italiana, peraltro, va riferito anche all'ente allorché la licenza per gestire l'istituto di vigilanza privata debba essere intestata non già ad una ditta individuale, bensì, come spesso accade, ad un'impresa collettiva che assume di solito la veste di una società commerciale.



Qualora, infatti, si ammettesse la possibilità di concedere ad una società straniera la licenza in parola, verrebbe a determinarsi una situazione abnorme, nel senso che l'attività vietata ad un singolo verrebbe invece ad essere consentita ad un ente che, per il complesso dei mezzi strumentali di cui dispone, può invadere ben più largamente un settore in cui lo Stato permette di operare soltanto previa adeguate cautele ed entro limiti nettamente determinati.

Com'è noto, alla stregua degli artt. 2505, 2509 e 2510 del cod. civ., debbono considerarsi straniere le società che, sebbene costituite in Italia, svolgano un'attività in cui le interessenze prevalenti sono di stranieri. In tale caso, cioè, la nazionalità della società dipende, soprattutto dalla cittadinanza dei suoi componenti che vi abbiano interessi prevalenti.

Ovviamente la condizione della nazionalità italiana deve sussistere per tutta la durata del titolo di polizia rilasciato.

#### b) Capacità tecnica

Quanto alla capacità tecnica richiesta per gli aspiranti alla licenza in parola, trattasi di requisito rispetto al quale, stando alla lettera della legge, alla più ampia libertà di prova da parte degli interessati fa riscontro, da parte dell'autorità di P.S., una altrettanto ampia potestà di apprezzamento discrezionale.

In mancanza di criteri direttivi di legge cui fare capo, si ritiene comunque di suggerire come possibili fonti cui attingere per la dimostrazione della professionalità conseguita, l'eventuale servizio prestato in uno dei corpi di polizia dello Stato o nell'ambito della polizia municipale, o l'esperienza maturata per servizio prestato per vari anni, come guardia particolare giurata, alle dipendenze di enti o privati.

#### 6. *Controlli sugli istituti di vigilanza*

Il rilascio delle licenze non esime ovviamente i competenti Prefetti dal dovere di sottoporre a rigorosi controlli, non solo in sede di vidimazione annuale, l'attività esercitata, onde adottare per tempo le misure opportune, qualora l'attività stessa non appaia più rispondente alle finalità per le quali fu autorizzata e quindi non più collimante con il pubblico interesse.

Si rammenta, poi, che gli istituti in questione, sono soggetti, ai sensi

del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, per quanto riguarda l'ordinamento e l'andamento dei servizi, alla sorveglianza del Questore, al quale è attribuito altresì il potere disciplinare sulle guardie giurate con facoltà di sospenderle e di ritirare loro le armi.

In applicazione dell'art. 2 del citato r.d.l., che prevede la possibilità di delega da parte del Questore ad un funzionario dipendente delle funzioni direttive e coordinatrici di cui al precedente art. 1, i Questori dovranno fare ogni possibile uso di tale facoltà, onde far sì che la funzione stessa possa essere più proficuamente e sistematicamente esercitata, provvedendo a costituire allo scopo, ove la complessità lo consigli, un autonomo ufficio incaricato dell'adempimento delle attribuzioni delegate.

Si sottolinea, a tale riguardo, che il ripetuto r.d.l. n. 2144/1936 pone gli istituti di vigilanza privata, che abbiano alle loro dipendenze non meno di venti guardie giurate, in una posizione di vera e propria dipendenza gerarchica dal Questore, per quanto attiene allo svolgimento del servizio, con facoltà per il Questore stesso di sottoporre al cennato rapporto di soggezione anche gli istituti che abbiano un numero inferiore di agenti.

È evidente che, nella prevista subordinazione organica, sta l'effettiva garanzia sostanziale della coordinazione, la quale si appalesa tanto più necessaria per l'impiego razionale e utile delle energie disponibili, quanto più delicate appaiono le condizioni della sicurezza e dell'ordine pubblico.

È altresì innegabile, allo stato, la necessità di una più incisiva vigilanza dei Questori, intesa a dare norma all'azione comune per integrare le lacune che possono manifestarsi nella distribuzione delle competenze ed evitare le duplicazioni delle attività poste in essere.

Assidui controlli devono essere svolti per constatare l'osservanza delle prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione e risultanti dallo stesso titolo di polizia e, in particolare, delle tariffe approvate, che dovranno essere esattamente applicate, dell'organico, delle mercedi, dell'orario, e di tutto quanto altro attiene al perfetto funzionamento dei relativi servizi, ivi compreso l'ordinato impiego degli automezzi in dotazione: ciò non solo per assicurare la regolarità delle prestazioni ai soggetti direttamente interessati, ma anche per garantire un fattivo coordinamento dell'attività dei menzionati organismi con quella svolta dalle forze di polizia statale.

## B) GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

### 1. *Status giuridico*

L'esatta configurazione della natura giuridica delle guardie particolari giurate deve essere tenuta ben presente non solamente in sede di istruttoria delle istanze di approvazione della nomina, ma anche nell'esercizio della potestà di vigilanza e disciplinare.

Si chiarisce, a tal fine, che esse non assumono la qualità di «pubblici ufficiali», salvo nei casi, eccezionali, in cui tale veste viene generalmente riconosciuta, come in occasione dell'arresto facoltativo in flagranza (art. 242 c.p.p.) o dell'assistenza prestata a richiesta della forza pubblica (artt. 139 T.U.L.P.S., 652 c.p. e 233 c.p.p.).

Ed invero, premesso che, secondo l'art. 134 T.U.L.P.S., le guardie particolari giurate non possono essere adibite ad operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale, non sembra dubitabile che esse non sono da considerare agenti di polizia giudiziaria a termini dell'art. 221 ult.cpv.c.p.p., anche perché l'incarico ricevuto è, non già di "ricercare ed accertare determinate specie di reati" — funzione questa che presuppone che un illecito penale sia stato già commesso — bensì di mettersi preventivamente in condizione di opporsi (artt. 52 c.p., 2044 c.c.), all'occorrenza, alla perpetrazione di fatti di qualsivoglia natura, lesivi di beni patrimoniali, mobili o immobili.

Né può siffatta attività preventiva confondersi con l'analoga funzione istituzionalmente affidata alla polizia di sicurezza, in quanto essa è solo apparentemente simile all'attività di polizia, venendo esplicita soltanto a favore di determinate persone e non già di tutta la collettività.

Da quanto precede deriva che le gg.pp.gg. sono tenute soltanto ad osservare gli ordini di servizio impartiti — con l'approvazione del Questore — dagli istituti da cui dipendono e, pertanto, non può farsi carico ad esse, come risulta che sia in qualche caso accaduto, di alcuna mancanza nell'ipotesi che, senza esservi costrette a seguito di richiesta loro rivolta, da ufficiali o agenti di p.s. o di p.g., si siano astenute dall'intervenire nella flagranza di reato in difesa di altrui beni incidenti fuori dell'ambito delle attribuzioni di servizio.

Deve, anzi, ritenersi che un intervento di tale genere potrebbe, in qualche caso, comportare addirittura responsabilità penale a termini dell'art.

40 ult.cpv. c.p., per avere le guardie giurate abbandonato l'obiettivo da vigilare, rendendo così possibile il verificarsi di quell'evento che esse si erano contrattualmente impegnate di evitare.

Tenendo conto di tali limiti, pertanto, le Autorità di P.S. ovvero gli ufficiali ed agenti di p.s. e di p.g., dovranno ovviamente ridurre al minimo le richieste di prestazioni ex art. 139 T.U.L.P.S. da parte degli istituti e delle gg.pp.gg., evitando di rivolgerne, così come talvolta risulta si sia verificato, per motivi estranei ai compiti di istituto, nonché nei casi in cui l'esigenza manifestatasi può essere tempestivamente fronteggiata con l'ordinario ricorso alle forze dell'ordine.

X

## 2. *Requisiti soggettivi*

Il decreto di approvazione della nomina deve essere subordinato al rigoroso accertamento del possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti dalla legge e segnatamente, fra gli altri, dei seguenti:

### a) Cittadinanza italiana

Le vigenti disposizioni non prevedono alcuna deroga al requisito della cittadinanza italiana neppure in favore dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità Europea, atteso che la direttiva del Consiglio CEE del 12 gennaio 1967, all'art. 14, ha espressamente escluso dalla liberalizzazione l'attività di "guardia giurata" in considerazione del fatto che tale attività partecipa, talora (es. funzione ausiliaria di polizia su richiesta degli ufficiali o agenti di p.s.), all'esercizio di pubblici poteri.

### b) Adempimento degli obblighi di leva e abilità al maneggio e al tiro con le armi da fuoco

Quanto al requisito dell'«aver adempiuto agli obblighi di leva», si precisa che esso non deve essere inteso necessariamente come effettiva prestazione del servizio militare di leva, ma nel senso del formale assolvimento degli obblighi che la legge pone a carico dei cittadini tenuti alla prestazione di detto servizio, ritenendosi soddisfatta tale condizione anche per coloro che siano stati dichiarati beneficiari di una qualunque legittima causa di esenzione o di dispensa, con la sola esclusione di coloro che siano stati riconosciuti "obiettori di coscienza" (arg. ex art. 9 legge 15 dicembre 1972, n. 772).

L'interesse pubblico, pertanto, a che le prestazioni tipiche della guar-

dia giurata siano disimpegnate soltanto da elementi in possesso di cognizioni sulle armi e in grado di farne uso tecnicamente corretto, viene assicurato, non già attraverso la prestazione del servizio militare — che peraltro non potrebbe esigersi dai cittadini di sesso femminile — bensì attraverso il precetto del 1° comma dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n. 286, il quale, com'è noto, stabilisce che coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione del tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

c) Requisiti morali

I requisiti morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti guardie particolari giurate, si compendiano, com'è noto, nelle due seguenti formule di cui all'art. 138, nn. 4 e 5 T.U.L.P.S.:

- «non avere riportato condanna per delitto»;
- «essere persona di ottima condotta politica e morale».

La prima disposizione ha dato luogo, in passato, a perplessità in quanto, raffrontata a quella di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. — che si limita a richiedere per soggetti che si trovano in posizione di maggiore responsabilità, soltanto il «non aver riportato condanna per delitto non colposo» — costituisce indubbiamente, come ha riconosciuto lo stesso Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 ottobre 1978, una incongruenza ed una disparità che non trova razionale giustificazione nel sistema, potendosi spiegare soltanto come un difetto di coordinamento delle norme raccolte nel Testo Unico.

Ciò, secondo il medesimo Consesso, «non autorizza però l'interprete ad attribuire alla norma un significato diverso da quello risultante dalla univoca espressione del testo».

Pertanto, la condizione ostativa rappresentata dalla condanna per delitto colposo, può essere rimossa soltanto attraverso la dimostrazione, da parte dell'interessato, della conseguita «riabilitazione» (art. 178 c.p.).

È irrilevante, infatti, la circostanza che tale istituto non sia menzionato nell'art. 138 T.U.L.P.S. (il richiamo è invece contenuto nell'art. 134, per i titolari degli istituti di vigilanza, attraverso il riferimento all'art. 11), in quanto, (come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato), la riabilitazione, in forza del generale principio contenuto nell'art. 178 c.p., opera sempre, salvo nei casi in cui una norma di diritto speciale non dispon-

ga espressamente in contrario.

Si ritiene comunque opportuno precisare che, se è vero che con la intervenuta riabilitazione la condanna non può più costituire in se stessa ostacolo al rilascio delle autorizzazioni di polizia, tuttavia, ove, nonostante la riabilitazione, la condotta del soggetto non appaia del tutto rassicurante sotto il profilo della pubblica sicurezza in rapporto al tipo di attività che il soggetto intende svolgere (es. per frequentazione di persone socialmente pericolose), l'autorità competente ben potrà negare l'approvazione della nomina a guardia giurata per difetto del requisito di cui all'art. 138 n. 5 T.U.L.P.S.

Occorre, in altri termini, che l'aspirante guardia particolare giurata, oltre che formalmente esente da pregiudizi penali sfavorevoli, sia anche «persona di ottima condotta politica e morale».

L'attributo "politica", nell'attuale ordinamento democratico, va interpretato in relazione ai doveri del "bonus civis". La condotta, poi, deve risultare assolutamente ineccepibile, esigendo il legislatore che essa sia "ottima" e non semplicemente "buona", il che si giustifica con la natura fiduciaria dell'incarico conferito e con la necessità di tutela della pubblica buona fede.

### 3. Porto d'armi

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato con parere n. 543/79 del 5 maggio 1979, non esistono limiti legali al porto delle armi da parte delle guardie particolari giurate fuori del servizio, essendo queste, sotto il profilo difensivo, in condizione analoga a quella di tutti gli altri privati cittadini, ed anzi, a cagione del servizio, forse anche in posizione più rischiosa, essendo maggiori le probabilità di esposizione a rappresaglie ed atti di violenza in genere.

L'apposizione di limiti temporo-spaziali all'esercizio di tale diritto, mercé l'uso dello specifico potere discrezionale previsto dall'articolo 9 T.U.L.P.S., non sembra, quindi, aderente al tenore della legge.

Infatti, mentre il cennato art. 9 precisa che, nell'interesse pubblico, l'autorità di pubblica sicurezza può imporre prescrizioni "oltre le condizioni stabilite dalla legge", un eventuale divieto di portare l'arma fuori servizio si risolverebbe in una deroga alla legge stessa, limitando "ab intrinseco" una facoltà direttamente accordata dal legislatore.

4. *Vigilanza sull'attività delle guardie e rinnovo del permesso di porto d'armi*

In fase successiva all'approvazione della nomina dovrà vigilarsi affinché sia assicurato che persistano i requisiti di affidamento e di idoneità al servizio espletato.

Tali controlli per le guardie che — prestando servizio remunerato alle dipendenze di istituti di vigilanza privata, ovvero di industrie, di grandi magazzini, etc. — abbiano ottenuto, a cagione della propria attività lavorativa, la licenza di porto d'armi a tasso ridotta prevista dall'art. 256 regolamento di P.S., potranno svolgersi, in sede di rinnovo di tale licenza, soprassedendo alla formalità della vidimazione del decreto di approvazione della nomina.

Si ritiene, infatti, che, attraverso il rinnovo annuale della licenza di porto d'armi — che, venendo meno la suddetta vidimazione, dovrà comportare un'indagine quanto più approfondita sul comportamento tenuto dall'interessato — sia già possibile individuare e perseguire il medesimo qualora non più in possesso dei prescritti requisiti, per l'eventuale revoca oltre che della ripetuta licenza anche del decreto di riconoscimento della qualifica in parola.

In altri termini, pur considerato che in tal modo i decreti di riconoscimento delle guardie particolari giurate verrebbero ad assumere carattere permanente, non essendo più dovuta per essi alcuna tassa sulle cc. gg., si è riconosciuto che l'interesse pubblico a che siano mantenuti in servizio solo soggetti esenti da precedenti penali ostativi e in possesso del requisito dell'ottima condotta, possa essere parimenti soddisfatto attraverso gli accertamenti diretti al rinnovo annuale della licenza di porto d'armi a tasso ridotta chiesta ai fini dell'attività lavorativa.

Considerato, peraltro, che molto spesso i ripetuti permessi di porto d'armi non vengono tempestivamente rinnovati alla scadenza, con evidenti disagi per le guardie giurate e per gli enti o privati datori di lavoro, si consente che gli interessati, con congruo anticipo sulla data di scadenza del titolo di polizia in questione (si ritiene sufficiente un periodo di due mesi) producano la prescritta domanda di rinnovo alle competenti Autorità di P.S., le quali provvederanno immediatamente a svolgere la relativa istruttoria.

Solo in coincidenza con la data di scadenza i predetti cureranno, però,

l'inoltro alla stessa autorità della licenza scaduta, del certificato attestante la frequenza annuale al prescritto corso tenuto presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (art. 1 legge 28 maggio 1981, n. 286) e del tagliando di attestazione del versamento della tassa di cc. gg. dovuta, ottenendo contestualmente il rilascio del foglietto relativo alla licenza rinnovata e ciò anche se, a tale data, l'istruttoria non sia stata ancora portata a compimento. In quest'ultimo caso, qualora dovessero, successivamente, risultare motivi ostativi all'ottenuto rinnovo, si provvederà immediatamente al ritiro del permesso di porto d'armi, nonché alle opportune segnalazioni al competente ufficio per la conseguente revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata.

\*

Nel far presente che le anzidette istruzioni abrogano nella parte rielaborata tutte quelle precedentemente diramate in materia, si resta in attesa di ricevere al riguardo un cortese, sollecito cenno di ricevuta e di assicurazione.